

AUDIZIONE

**Osservazioni e proposte sul Testo Unico di semplificazione normativa dei
procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili
(TU-FER), in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
della legge 5 agosto 2022, n. 118**

CAMERA DEI DEPUTATI

X COMMISSIONE

(Attività Produttive, Commercio E Turismo)

Osservazioni ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento

Roma, 26.09.2024

Sommario

1. Presentazione ANEV	3
2. Contesto e considerazioni generali	4
3 Osservazioni e proposte sul Testo Unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili (TU-FER), in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.....	7
3.1 Proposta di modifica in merito all'articolo 9 (Autorizzazione unica)	12
3.2 Proposta di modifica in merito all'articolo 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)	13
3.3 Proposta di modifica in merito all'Allegato A, sezione II	14
3.4 Proposte di modifica in merito all'Allegato A, sezione II, e Allegato B, sezione II	15
3.5 Proposta di modifica in merito all'articolo 2 (Principi generali).....	17
3.6 Proposta di modifica in merito all'articolo 9 (Autorizzazione unica)	18
3.7 Proposta di modifica in merito all'articolo 3 (Interesse pubblico prevalente).....	19
3.8 Proposta di modifica in merito agli articoli 8 (Procedura abilitativa semplificata) e 9 (Autorizzazione unica)	20
3.9 Proposta di modifica in merito all'articolo 12 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali).....	21
3.10 Proposta di modifica in merito all'articolo 7 (Attività libera).....	22

1. Presentazione ANEV

ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 100 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI–AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

2. Contesto e considerazioni generali

Il perdurare del conflitto fra la Russia e l'Ucraina e l'aggravarsi della situazione mediorientale con le tensioni fra Israele e Hamas non lasciano intravedere spiragli di risoluzione delle ostilità. In questo contesto rimane alta l'attenzione inerente ai temi della sicurezza energetica e a quelli della transizione ecologica. Le crisi internazionali hanno avuto ripercussioni significative sui costi dell'energia e sulle materie prime, nonché sulle commodity energetiche. Per fare un esempio il prezzo del gas è aumentato di quasi 6 volte rispetto alla media degli ultimi anni. Dai circa 20 €/MWh tra l'ottobre 2018 e settembre 2019, ha superato di poco i 120 €/MWh (valore registrato tra l'ottobre 2021 e settembre 2022 in MGP Gas). Anche il prezzo dell'energia elettrica ha subito un aumento pari a 5 volte tra il 2018 (PUN a 61 €/MWh) e il 2022 (PUN a 303 €/MWh). Abbiamo ancora un mix di generazione elettrica sbilanciato verso le fonti fossili che coprono più del 60% della produzione nazionale.

Considerata la variabilità dei prezzi e l'incertezza che ancora emerge dal quadro internazionale, è necessario compiere un'accelerazione verso la transizione energetica, puntando con decisione sull'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili che, allo stato attuale rappresentano una scelta più conveniente sia in relazione ai costi per le Comunità, sia in relazione ai benefici ambientali che comportano, compresi quelli afferenti alle emissioni climalteranti evitate.

La transizione energetica è dunque la soluzione più efficace per ridurre sensibilmente la dipendenza da approvvigionamento di fonti fossili da Paesi terzi e al contempo per dare una risposta concreta alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo.

Ad oggi, secondo gli ultimi dati disponibili, la componente elettrica pesa circa un quarto dei consumi energetici finali a livello nazionale, mentre petrolio e gas naturale contano per circa un terzo dei consumi ciascuno. Si stima che il maggiore potenziale di elettrificazione sia riconducibile alle attività del settore dei trasporti e quello residenziale, con un possibile incremento di elettrificazione rispettivamente dal 3% al 41% e dal 15% fino al 53% nel periodo dal 2015 al 2050. Ulteriori incrementi sono comunque possibili anche sul fronte industriale (attualmente al 39%), fino al raggiungimento stimato di circa il 42% nel 2050.

Nei prossimi anni in Italia crescerà dunque l'elettrificazione dei consumi, spinta in particolare dalla diffusione delle pompe di calore e delle auto elettriche. La domanda di energia elettrica arriverà a 360 TWh nel 2030, al netto della crescente efficienza nei consumi.

Al 2030 i dati¹ del Piano elettrico indicano:

¹ Fonte: Studio Accenture «REPowerEU per L'Italia: Scenari 2030 per il sistema elettrico» per la riduzione delle emissioni.

- 84% di quota di elettricità rinnovabile nel mix elettrico;
- -20 Mld di m³ di risparmio di importazioni di gas naturale;
- + 85 GW di nuova potenza da fonte rinnovabile (FER);
- +80 GWh di nuova capacità di accumulo di grande taglia.

Quanto ai benefici ambientali, economici e sociali in Italia le stime al 2030 sono:

- 309 Mld € di investimenti cumulati al 2030 del settore elettrico e della sua filiera industriale;
- 345 Mld € di Benefici economici cumulati al 2030 in termini di valore aggiunto per filiera e indotto, e crescita dei consumi nazionali;
- 64 Mln t CO₂ eq di riduzione delle emissioni di CO₂eq del settore elettrico (94 Mln t CO₂eq evitate nel 2030 rispetto al 1990 e 64 rispetto al 2021);
- 470.000 nuovi occupati nella filiera e nell'indotto elettrico nel 2030 (che si aggiungeranno ai circa 120.000 di oggi).

All'interno di questo auspicato e ormai imprescindibile processo di elettrificazione dei consumi e di aumento della potenza da fonte rinnovabile (FER), estremamente rilevante può essere il contributo della fonte eolica, forte di una tecnologia matura e di un'industria nazionale che ha già dimostrato in passato di poter raggiungere capacità importanti di installazione tali da poter contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

L'eolico in Italia ha raggiunto oggi una capacità installata di oltre 11 GW ed una produzione di energia elettrica rinnovabile di circa 22 TWh annui, a cui corrispondono emissioni evitate di *CO₂ pari a oltre 10 milioni* di tonnellate, un risparmio di petrolio superiore a *20 milioni di barili* e un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di oltre 16.000 unità.

Il PNIEC individua e traccia una importante traiettoria di crescita per il settore al 2030, tale da più che raddoppiare le quantità sopra descritte, raggiungendo una potenza installata di oltre 28 GW e una produzione di oltre 57 TWh, a cui corrisponderebbe un quantitativo di emissioni evitate di CO₂ di oltre 35 milioni di tonnellate, e un risparmio di barili di petrolio di circa 70 milioni oltre a prospettive occupazionali fino a 67.000 unità distribuite sul territorio e localizzate principalmente in aree cosiddette "deprese".

Malgrado ciò il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC non sarà possibile a meno che il rilascio delle autorizzazioni avvenga con tempi più rapidi.

I dinieghi oramai costanti delle Soprintendenze e le lungaggini del processo autorizzativo hanno comportato, negli ultimi nove anni, il passaggio dai 2.463 MW eolici autorizzati nel triennio 2012/2014 (con una media di *821 MW/anno*), ai 1.186 MW eolici nel triennio 2015/2017 (con una media di *395 MW/anno*) e ai soli 589 MW nell'ultimo triennio 2018/2020 (con una media di *196 MW/anno*, periodo in cui spicca il dato di soli 102 MW installati nel 2020). Nell'ultimo triennio abbiamo infine assistito ad un cambio di tendenza con un incremento della potenza eolica autorizzata, che ha superato i 1.300 MW, ma ancora piuttosto lontana dai MW autorizzati per anno necessari a poter traguardare gli obiettivi del PNIEC stabiliti dal Governo Italiano per l'eolico al 2030.

Nonostante ciò, nelle procedure di Asta tenute gestite dal GSE nel periodo di cui sopra la fonte eolica ha ricoperto un ruolo importante assicurando una copertura del contingente di potenza messo a disposizione del 59% del totale previsto dai vari Decreti e a fronte di uno sforzo richiesto all'eolico di circa un terzo della nuova potenza richiesta per gli obiettivi PNIEC (il Fotovoltaico invece si è fermato al 41%).

Quanto sopra a testimonianza del fatto che l'eolico nel tempo ha dimostrato di sapere affrontare le sfide per il miglioramento delle performance, la gestione della produzione di energia da fonte rinnovabile, la logistica per le costruzioni per citarne alcuni, che ne hanno confermato le potenzialità e il possesso di una tecnologia matura e consolidata (sia in ambito on-shore che off-shore) in grado di contribuire in maniera importante al superamento della crisi energetica attraverso il raggiungimento degli obiettivi di elettrificazione dei consumi e di decarbonizzazione.

3 Osservazioni e proposte sul Testo Unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili (TU-FER), in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Negli ultimi anni il rapido evolversi della normativa relativa ai procedimenti autorizzatori per gli impianti a fonte rinnovabile ha prodotto il susseguirsi di interventi che hanno dato luogo a norme stratificate, a volte non coordinate.

Accogliamo pertanto con grande favore la realizzazione del TU-FER, importante strumento abilitante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Affinché i procedimenti possano veramente essere snelli, veloci ed efficaci, auspichiamo che tale strumento trovi rapida attuazione e che venga riservata estrema attenzione alla divulgazione e formazione degli operatori privati e delle amministrazioni pubbliche, che dovranno altresì essere dotate tempestivamente di tutte le risorse umane e digitali necessarie.

Inoltre, il TU-FER dovrà definire, tra le priorità chiave definite nell'ambito della "M7- Riforma 1: Snellimento delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili a livello centrale e locale" del PNRR, i principi per semplificare e armonizzare le procedure di autorizzazione a livello subnazionale per le fonti energetiche rinnovabili, stabilendo "norme limite", secondo cui le regioni non possono applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale.

Si riportano di seguito proposte sul contenuto del decreto legislativo, in virtù dei criteri e principi direttivi a cui dovrà attenersi, che qui si richiamano:

- ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
- coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima;
- assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti;
- aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

CONTINUITA' DELLE DISPOSIZIONI EFFICACI

- La razionalizzazione e il riordino di tutta la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili in un unico testo normativo non devono cancellare le disposizioni introdotte negli anni che avevano lo scopo di semplificare e rendere efficienti gli iter. Al fine di dare continuità a quelle disposizioni che negli anni si sono dimostrate maggiormente efficaci nel promuovere le fonti rinnovabili, si propongono di seguito le disposizioni che occorre mantenere nel Testo unico:
 - **apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione di determinati impianti a fonte rinnovabile e delle opere connesse**, a seguito di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, considerata l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevista alla lettera c) dell'allegato D al decreto legislativo in oggetto. L'eliminazione di tale

previsione comporterebbe non soltanto un vuoto normativo di difficile interpretazione, ma anche di fatto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e promozione delle fonti rinnovabili sul territorio. Inoltre, per gli impianti soggetti alla PAS, dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di esproprio dei terreni interessati dalle opere di connessione (attraverso quindi la semplice istanza con cui si attiva la PAS);

- **divieto di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi al riconoscimento di eventuali misure di compensazione** e, ammettendo la possibilità di prevedere **misure di compensazione e riequilibrio ambientale**, imposizione di un **tetto massimo** alle stesse al **pari al 3% dei proventi**, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, così come previsto dalle vigenti linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 (che dovranno essere adeguate al presente decreto). Questo al fine di evitare la prescrizione di misure compensative automatiche e arbitrarie che prescindono da considerazioni sulle caratteristiche e dimensioni e dall'impatto sull'ambiente del progetto;
- **semplificazioni autorizzative da applicare ai casi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti di impianti a fonte rinnovabile**, considerata l'abrogazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevista alla lettera g) dell'allegato D al decreto legislativo in oggetto (le valutazioni di tipo ambientale erano circoscritte alle sole variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dall'intervento di revamping o repowering rispetto alla situazione ante intervento; alcune tipologie di repowering godevano di un iter autorizzativo molto snello)
semplificazioni da applicare ai casi di interventi di modifica su impianti eolici già in esercizio, abilitati o autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica che non prevedano un incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse. Trattasi delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – abrogate dall'Allegato D – introdotte allo scopo di semplificare e accelerare l'iter per interventi su impianti che sono già stati sottoposti alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni che garantiscono un loro congruo inserimento sul territorio, sotto tutti i profili (paesaggistico, ambientale, della tutela dei beni culturali, etc.).

SALVAGUARDIA DEI PROCEDIMENTI

- A tutela del legittimo affidamento, è necessario inserire una **norma transitoria chiara che faccia salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul testo unico** ma che consenta al proponente, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del TU-FER, di chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base del nuovo TU-FER.
- Permettere al soggetto proponente di avvalersi **della sospensione dei termini previsti dal progetto esecutivo nel caso di ritardi nell'avvio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile, dovuti a eventi calamitosi o ad altre cause di forza maggiore opportunamente documentati**, con la finalità di non far decadere il titolo abilitativo in caso di ritardi dovuti a fatti straordinari ed imprevedibili **non imputabili al proponente**.

OMOGENEITÀ DEL NUOVO REGIME

- Nel rinnovare e superare le Linee Guida per i procedimenti autorizzati delle fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, **è fondamentale che il TU-FER fornisca un riferimento assoluto per lo svolgimento dei procedimenti**, vietando la proliferazione di ulteriori disposizioni a livello locale spesso rendendo i procedimenti più stringenti. Spesso infatti le leggi regionali introducono disposizioni restrittive sui procedimenti autorizzativi, come soglie di potenza o requisiti specifici a cui gli operatori devono assolvere per ottenere l'avanzamento dei procedimenti. Le disposizioni inoltre vengono adottate in maniera completamente disomogenea. Il TU-FER deve quindi fornire tutti gli elementi affinché non vengano prodotta normativa ulteriore che produca disuniformità di applicazione sul territorio nazionale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

- Al fine di ridurre le richieste di carattere opportunistico, si propone di definire **criteri soggettivi e oggettivi a garanzia della qualità del progetto, e dei criteri di priorità nell'esame dei progetti da parte delle Commissioni tecniche del MASE e del rilascio delle autorizzazioni**, da applicare all'avvio del procedimento autorizzativo e dell'iter di connessione alla rete elettrica.
- Si propone di individuare **criteri oggettivi** per stabilire la **priorità di gestione da parte delle diverse autorità competenti nazionali, regionali, locali, tra i diversi procedimenti autorizzativi (AU, PAUR, PAS, edilizia libera) in caso di concorrenza di progetti a fonte rinnovabile sullo stesso sito.**

POTERI SOSTITUTIVI

- Per garantire la certezza della durata del regime amministrativo, si propone di **prevedere poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità competenti e superamento dei termini stabiliti.**

COORDINAMENTO PROCEDIMENTI

- Al fine di coordinare i regimi amministrativi considerati con gli altri procedimenti di particolare rilevanza, si ritiene opportuno **richiamare esplicitamente nel TU-FER gli altri procedimenti di particolare rilevanza, come le procedure di connessione (TICA) e il testo unico ambientale (ad esempio, PUA e PAUR)**, definendo chiaramente le responsabilità in materia ambientale degli uffici regionali competenti.
- L'articolo 1 del decreto legislativo fa salve le previsioni che richiedono il rilascio del titolo edilizio. Reintrodurre la necessità del titolo edilizio per le autorizzazioni degli impianti a fonte rinnovabile costituisce non una semplificazione, ma un onere aggiuntivo e quindi va contro le esigenze di semplificazione. Viene previsto un procedimento aggiuntivo davanti al Comune, che rischia di dilazionare molto i tempi in particolare nel caso di procedimenti semplificati di variante, dove non è necessario convocare la conferenza di servizi. Sarebbe dunque opportuno eliminare la sopracitata previsione che fa salve le previsioni del testo unico edilizia sul rilascio del titolo edilizio.
- In aggiunta, con particolare riferimento alla VIA, non si comprende quale sia il criterio in base al quale il proponente possa decidere se svolgerla con procedura separata rispetto all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9, comma 13. In tal caso, oltre a chiarire le tempistiche di ciascuna opzione, andrebbe chiarito chi ha la competenza per lo svolgimento della VIA. Non si comprende inoltre se la soglia di 300 MW per gli impianti eolici sottoposti ad autorizzazione unica di competenza regionale implichi anche un procedimento di VIA di competenza regionale per tale capacità, oppure rimanga di competenza statale come previsto dal Dlgs. 152/2006. Riteniamo che debba rimanere inalterata la competenza statale per il procedimento di VIA per i progetti con capacità superiore a 30 MW al fine di evitare un potenziale congestionamento delle singole regioni.
- In ultimo, constatiamo che l'attività libera prende il posto della DILA, è soggetta a una procedura dove è sufficiente che sia presente un solo vincolo (ambientale, paesistico, tecnico, ad esempio quello idrogeologico) perché non sia possibile procedere in attività libera, ma si debba ricorrere alla PAS, previo parere vincolante dell'ente preposto alla vigilanza sul vincolo. A nostro avviso ciò renderà molto probabilmente difficile l'applicazione dell'attività libera, vanificandone l'introduzione a discapito della DILA.

PORTALE SUER

- Per consentire di pianificare in maniera più semplice lo sviluppo dei nuovi impianti da parte dei proponenti, si propone di **interconnettere la piattaforma SUER con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e dei distributori**, così da avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, comprese le infrastrutture di rete. In tal modo, progettando gli impianti e le opere di rete sulla base dello stato dei procedimenti autorizzativi in corso e della loro localizzazione sul territorio, si risolveranno anche le criticità legate alla sovrapposizione spaziale dei progetti e temporale dei procedimenti.

TUTELA GIURIDICA DEI PROPONENTI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DI TERZI

- Al fine del decorso dei termini per l'impugnazione da parte dei soggetti interessati, si propone di stabilire regole chiare in merito alla pubblicità legale cui sottoporre i titoli autorizzativi.
- A tutela giuridica dei proponenti e della pubblica amministrazione nei confronti di terzi, si ritiene necessario prevedere:
 - che anche per i regimi amministrativi che oggi non prevedono l'emissione di titoli autorizzativi espressi (come l'attività libera o la PAS) sia riconosciuta una comunicazione (sulla falsa riga di quanto già adottato per la DILA), da rendere anche via portale SUER, così da tracciare, temporalmente e spazialmente, anche queste iniziative.
 - l'automatica procedibilità dell'istanza alla verifica della completezza formale della documentazione, sia in caso di non riscontro nei termini da parte dell'amministrazione, sia a seguito di riscontro alla prima (ed unica, come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge 241 del 1990) richiesta di integrazioni, data l'importanza della tutela dei proponenti anche nel corso del procedimento (e non solo all'esito);
 - il termine per la richiesta di integrazioni a seguito di istanza sia da intendersi perentorio e decorre dalla data di presentazione in via telematica dell'istanza (e non da quando viene acquisita a protocollo regionale);
 - che l'elenco della documentazione richiesta a fini di procedibilità sia certo e trasparente onde consentire agli operatori di accedere alla fase di valutazione del progetto, spesso negata sulla base di valutazioni non opportunamente motivate nel merito dei documenti presentati.
- Riguardo il procedimento di PAS:
 - a garanzia dei principi di certezza del diritto e di trasparenza che regolano i rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato, è fondamentale mantenere in capo alla sola autorità competente il rilascio e, in casi tassativi, l'eventuale sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, escludendo che tale facoltà sia arbitrariamente esercitata da amministrazioni terze;
 - per favorire l'acquisizione di tutti i documenti, nulla osta e pareri necessari, e per una maggiore certezza alla validità del titolo, si propone di prevedere che il proponente possa esercitare la facoltà di richiedere all'amministrazione comunale, dopo il termine di 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di convocare una conferenza di servizi e nel caso, che l'amministrazione comunale sia tenuta a convocarla entro 10 giorni dalla richiesta.

ATTRIBUZIONE DELLE OPERE DI RETE IN CASO DI CONDIVISIONE CON ALTRI PROPONENTI

- Al fine di ridurre i tempi di costruzione dei progetti, in caso di condivisione delle opere di rete da parte di più proponenti e di inerzia da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere di rete, allo scadere di un termine stabilito, si propone di consentire ai proponenti che dovessero ottenere un titolo autorizzativo e fossero pronti ad avviare i lavori di costruzione, ma non fossero titolari dell'autorizzazione delle opere di rete, di richiedere all'autorità competente di divenire i titolari dell'autorizzazione delle opere di rete e avviare la costruzione dell'impianto e delle opere di rete.

VALUTAZIONI AMBIENTALI

- In relazione agli interventi in regime di attività libera e PAS, al fine di rendere gli impianti conformi ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), si ritiene opportuno stabilire un set minimo di misure di mitigazione degli impatti ambientali per tecnologia e tipo di intervento.

AREE IDONEE

- In generale, si ritiene necessario riconoscere le semplificazioni associate alla disciplina delle aree idonee, ai sensi degli articoli 20 e 22 del D.lgs. 199/2021.

- Chiarire espressamente che **gli impianti di produzione di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura, se realizzati in aree idonee, sono per definizione di interesse pubblico prevalente.**

REPOWERING

- All'articolo 1, comma 1, è necessario **esplicitare che i regimi amministrativi (riordinati) si applicano anche agli interventi di integrale ricostruzione**, che non risultano espressamente menzionati.
- Il passaggio dell'Allegato A Sezione II, punto 1., lett.b) punto 3) del provvedimento in oggetto andrebbe integralmente rivisto (in quanto ridondante e poco chiaro) e riformulato in linea con le disposizioni dei commi 3 e 3-quater dell'art.5 del Dlgs. 28/2011 (articolo che risulta abrogato nell'Allegato D) e il relativo periodo, insieme a quelli presenti/riferiti a tutti i punti del punto 1. lett.b) (dell'Allegato A Sezione II), andrebbero spostati/inseriti nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS).
- La formulazione presente al punto 2. delle Sezioni II degli Allegati A e B sembra precludere la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale. Risulta quindi opportuno eliminare integralmente il passaggio/punto 2. in entrambi gli allegati o riformularlo consentendo interventi di integrale ricostruzione su impianti utility scale, che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente.

COORDINAMENTO DEL REGIME CONCESSORIO

- Riteniamo sarebbe importante chiarire la questione delle concessioni, specificando che l'articolo 10 sia applicabile solamente per le concessioni relative ai parchi eolici e non per le concessioni relative alle opere connesse.

Si riportano di seguito alcune proposte puntuali di modifica dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

3.1 Proposta di modifica in merito all'articolo 9 (Autorizzazione unica)

All'art 4 comma 1 lettera b dopo le parole "dispone legittimamente," sono inserite le parole "anche con le modalità di cui all'articolo 9 comma 3-bis del presente decreto"

All'art 9 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse e per le ulteriori infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare gli interventi. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse nonché delle ulteriori infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli interventi."

Infine, all'art 9, comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) dichiara la pubblica utilità degli impianti, delle opere connesse e delle ulteriori infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti e appone il vincolo preordinato all'esproprio nei casi di cui al comma 3-bis."

Osservazioni

La proposta si pone come obiettivo la continuità con il quadro legislativo esistente in materia di disponibilità dei terreni per le FER garantendone la realizzabilità. Infatti, fatti salvi gli impianti fotovoltaici e a biomassa, le cui caratteristiche tecniche e dimensionali consentono in generale di ottenere la disponibilità dei relativi suoli tramite contratti bonari, per tutte le opere connesse alle FER e le relative infrastrutture indispensabili, nonché per gli impianti eolici, la diffusione territoriale degli interventi (si pensi a cavidotti di connessione di importanti lunghezze nonché all'articolazione spaziale degli aerogeneratori peraltro vincolata alla presenza di risorsa) generalmente non consente la contrattualizzazione dell'area con i relativi proprietari a causa di problematiche tipicamente di natura formale (ad es. mancate successioni, trascrizioni e/o frazionamenti errati, irreperibilità proprietari) ovvero di natura commerciale. Al fine di garantire la realizzabilità degli interventi è quindi opportuno assicurare che il proponente abbia la facoltà di ricorrere, laddove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento (procedura che resta preclusa per le aree di impianti fotovoltaici e a biomassa).

3.2 Proposta di modifica in merito all'articolo 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto che sono concluse ai sensi della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti Rinnovabili previgente.

3. Il proponente, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, può chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. Gli atti prodotti, nel frattempo, sono fatti salvi.”

Osservazioni

A tutela del legittimo affidamento, è necessario inserire una norma transitoria che faccia salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul testo unico. Nello specifico, la norma transitoria dovrebbe prevedere che progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi, continuino a valere le norme previgenti.

Il proponente, entro sei mesi dalla entrata in vigore del Testo Unico, avrà comunque la facoltà di chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base del nuovo TU-FER Unico.

3.3 Proposta di modifica in merito all'Allegato A, sezione II

Alla Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato A (Interventi in attività libera) è apportata la seguente modifica:

- i. *al punto 1, lettera b), premettere la seguente lettera* : «0b) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».

Osservazioni

La presente proposta interviene sull'Allegato A (Interventi in attività libera), Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dello schema di D.lgs. recante “disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ” prevedendo anche per l'eolico l'inclusione nell'attuale schema di Decreto Legislativo della misura di semplificazione, rappresentata dal vigente regime amministrativo della “Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata” (DILA) di cui all'Articolo 6-bis, lettera a) del D.lgs. n.28 del 2011.

La DILA è, infatti, tuttora ampiamente utilizzata e si reputa **valida la ratio** con cui era stata introdotta dal legislatore attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76: **semplificare e accelerare** l'iter per gli interventi di modifica su impianti che, in quanto già in esercizio, abilitati o autorizzati, sono già stati sottoposti alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni che garantiscono un loro **congruo inserimento sul territorio**, sotto tutti i profili (paesaggistico, ambientale, della tutela dei beni culturali, etc.). La DILA è quindi prevista per un numero limitato di casistiche riferite a interventi “a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica”².

Inoltre, l'introduzione della norma trova ulteriore giustificazione in considerazione delle tempistiche dei processi autorizzativi. Infatti, in taluni casi, l'esito positivo della valutazione e la conseguente autorizzazione vengono rilasciate a distanza di anni dalla presentazione dell'istanza, comportando pertanto l'**obsolescenza** della tecnologia inizialmente prevista da progetto, una conseguente non competitività sul mercato dell'impianto, e in taluni casi il ritiro dal mercato delle componentistiche previste ab origine.

È dunque di tutta evidenza che la fattispecie della DILA sia utile a valorizzare la piena potenzialità **della resa produttiva** degli impianti grazie a componenti tecnologiche aggiornate allo stato dell'arte e perciò più efficienti, a parità di superficie impiegata.

In particolare, la vigente normativa in materia di DILA prevede che gli interventi su impianti **esistenti** e le modifiche di progetti **autorizzati**, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non siano sottoposti né a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. La proposta di modifica interviene attraverso una modifica del punto 1 della Sezione II, riprendendo e integrando la seguente fattispecie già contemplata dalla DILA.

² Dossier Camera D.L. 76/2020, pag. 239 (link: [STUD - Dossier - 275 \(camera.it\)](#))

3.4 Proposte di modifica in merito all'Allegato A, sezione II, e Allegato B, sezione II

Alla Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato A (Interventi in attività libera), i numeri 3), 4) e 5) della lettera b) del punto 1) e il punto 2) sono eliminati.

Alla Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato B (Interventi in regime di PAS), dopo la lettera m) del punto 1), è aggiunta la seguente:

“m-bis) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (h_2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2 / d_1)$;

- 1) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;
- 2) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

d_2 : diametro nuovi rotori;

h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;”

Alla Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato B (Interventi in regime di PAS), il punto 2) è eliminato.

Osservazioni

La proposta mira a riprendere integralmente le previsioni già presenti nell'art.5 comma 3 del D.lgs. 28/2011 (articolo abrogato dall'attuale provvedimento) e contestualizzarle nelle disposizioni previste dall'Allegato B (interventi su impianti esistenti in regime di PAS).

L'obiettivo è rendere più snelle le procedure autorizzative di **progetti di integrale ricostruzione** (cd. Repowering) di impianti eolici che rispettano le condizioni indicate e che vengono realizzati negli stessi siti. I progetti di repowering, come indicato anche nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, rappresentano uno strumento fondamentale per favorire la transizione energetica del nostro Paese, consentendo il raggiungimento degli obiettivi al 2030 di tale Piano.

Le modifiche proposte trovano giustificazione, in particolare, nell'ambito della **Missione 2, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**:

- dal momento che hanno il fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili “sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili, ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale” (v. pag. 127 PNRR Next Generation Italia)
- ed in particolare nella **Riforma 1.1** che all'interno della “**Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli**

attuali regimi di sostegno” prevede, fra le altre, la seguente azione: entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti.

Attraverso le modifiche proposte sarà inoltre possibile conseguire:

- l’attuazione delle disposizioni del **Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022** - recentemente prorogato fino al giugno 2025 da un **nuovo Regolamento (UE 2024/223/UE)** - che istituisce il quadro per supportare una miglior diffusione delle energie rinnovabili e che all’articolo 5 identifica proprio i repowering di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, quale tipologia di intervento da accelerare per rispondere alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino;
- il potenziamento di impianti esistenti che consentirebbe di aumentare la produzione rinnovabile senza utilizzare suolo addizionale, con ciò comportando un evidente ulteriore beneficio ambientale;
- lo sviluppo di una tipologia di progetti rinnovabili, quelli di repowering, che godono in generale di una più ampia e consolidata accettazione e supporto locale (*rispetto ai nuovi impianti*), dal momento che insistono su territori ove sono già ubicati impianti eolici e che godono dei benefici che quest’ultimi generano sulle comunità locali;
- un più ampio e strutturato sviluppo degli investimenti nelle comunità locali e maggiori benefici in termini finanziari (cd. royalties) per i Comuni che ospitano gli impianti, localizzati in aree disagiate ovvero economicamente meno sviluppate del Paese.

3.5 Proposta di modifica in merito all'articolo 2 (Principi generali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“5. Al medesimo fine di cui al comma 4, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto non possono essere subordinati a misure di compensazione in favore di regioni, ed enti locali. Eventuali misure di compensazione di cui l'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.”

Osservazioni

A tutela del proponente, la legge statale deve vietare tassativamente l'imposizione di misure di compensazione di qualsivoglia natura quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia rinnovabile sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa.

Si sottolinea che tale principio era espressamente previsto all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ora soppresso per effetto delle abrogazioni di cui all'Allegato D del presente decreto. Data la sua rilevanza si ritiene necessario riproporre nel nuovo TU-FER Unico tale principio in connessione con l'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 che in tema di misure compensative ammette la possibilità per le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali di richiedere compensazioni coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale solo se territorialmente interessati da concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Al fine di evitare l'imposizione di misure compensative automatiche e arbitrarie che prescindono da considerazioni sulle caratteristiche e dimensioni e dall'impatto sull'ambiente del progetto in questione, si intende, quindi, da un lato mantenere il divieto di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi al riconoscimento di eventuali misure di compensazione, e dall'altro, ammettendo la possibilità di prevedere misure di compensazione e riequilibrio ambientale, porre un tetto massimo alle stesse, così come previsto dalle vigenti linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 (che dovranno essere adeguate al presente decreto).

La proposta risulta in linea con la direttiva RED III che, oltre a prevedere un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, si pone l'obiettivo di eliminare inutili oneri amministrativi. Inoltre, in tema di misure di mitigazione o compensazione a carico del proponente, la direttiva europea prevede che, solamente qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, queste potrebbero assumere la forma di risarcimento economico, al fine di far fronte agli effetti negativi impreveduti significativi individuati durante la procedura di esame del progetto. Da ciò deriva che le eventuali misure compensative devono essere concrete e realistiche, e preferibilmente determinate in conferenza di servizi tenendo conto dello specifico impatto ambientale e territoriale del progetto in esame.

3.6 Proposta di modifica in merito all'articolo 9 (Autorizzazione unica)

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il terzo periodo è sostituito con i seguenti periodi:

“L'amministrazione procedente assegna al proponente entro i successivi cinque giorni un termine non inferiore a trenta giorni ai fini delle integrazioni richieste. In assenza di richiesta di integrazione documentale, l'istanza si intende procedibile dalla data di presentazione dell'istanza.”

b) Prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente:

“L'amministrazione procedente verifica, nei successivi dieci giorni, la completezza formale delle integrazioni fornite dal proponente ai fini della procedibilità dell'istanza e il procedimento si intende avviato in assenza di ulteriori comunicazioni, alla data di presentazione delle integrazioni.”

Osservazioni

A tutela giuridica dei proponenti nel corso del procedimento amministrativo, si ritiene necessario prevedere l'automatica procedibilità dell'istanza alla verifica della completezza formale della documentazione e degli elaborati, sia in caso di mancato riscontro nei termini da parte dell'amministrazione, sia a seguito di riscontro alla prima (ed unica, come previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge 241 del 1990) richiesta di integrazioni. Nel caso specifico in cui le amministrazioni richiedano integrazioni e il proponente le invii entro i termini assegnati, il procedimento si intende avviato alla data di integrazione, verificata la completezza formale della documentazione integrativa, entro dieci giorni dal ricevimento stessa. Al riguardo, è bene ricordare che la valutazione del progetto deve essere effettuata, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in sede di conferenza dei servizi sentiti gli enti e le amministrazioni competenti, e non in sede di valutazione sulla procedibilità amministrativa dell'istanza, fase che attiene invece esclusivamente alla verifica circa la “completezza formale della documentazione”. Con la modifica proposta, si eviterebbero inoltre richieste di integrazioni ridondanti, non esaustive e fuori termine, dal momento che la procedibilità dell'istanza si intende al riscontro alla prima richiesta di integrazioni.

3.7 Proposta di modifica in merito all'articolo 3 (Interesse pubblico prevalente)

All'articolo 3 del decreto legislativo

al comma 3, le parole “È fatta salva l'individuazione delle aree” sono sostituite dalle seguenti “Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate”.

Osservazioni

La modifica proposta ha lo scopo di chiarire l'ambito di applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto.

L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 3 non stabilisce le modalità applicative del comma 2 relativamente alle aree che saranno individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'individuazione di tali aree è peraltro già in corso di implementazione secondo i principi e criteri individuati dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. “DM Aree Idonee”).

Di fatto, poiché le aree idonee saranno individuate dalle regioni secondo i principi e i criteri stabiliti dal DM Aree Idonee all'articolo 7 comma 2 lettera a) e b) tenendo conto “*delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa*” e tenendo conto “*della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto*”, gli impianti di produzione di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura, se realizzati in aree idonee, sono per definizione di interesse pubblico prevalente e pertanto il comma 2 del decreto legislativo in oggetto non deve trovare applicazione nelle aree idonee.

3.8 Proposta di modifica in merito agli articoli 8 (Procedura abilitativa semplificata) e 9 (Autorizzazione unica)

All'articolo 8, comma 9, e all'articolo 9, comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo:

“I termini di cui al precedente periodo devono essere considerati al netto dei tempi di fermo per l'avvio o l'entrata in esercizio dell'intervento derivanti da eventi calamitosi o da altre cause di forza maggiore che siano opportunamente documentati.”

Osservazioni

Con la modifica proposta si intende permettere al soggetto proponente di avvalersi, nel caso di ritardi ad esso non imputabili nell'avvio dei lavori e nella entrata in esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile, della sospensione dei termini in caso di fatti straordinari ed imprevedibili, con la finalità di non far decadere il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 relativamente alla procedura abilitativa semplificata e all'articolo 9 relativamente all'autorizzazione unica di cui al decreto legislativo in oggetto.

Tale previsione verrebbe inoltre a coordinarsi con le ulteriori disposizioni normative in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile.

3.9 Proposta di modifica in merito all'articolo 12 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“3. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.”

Osservazioni

Con la modifica proposta si intende mantenere l'attuale disciplina in merito a semplificazioni da applicare ai casi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti di impianti a fonte rinnovabile, considerata l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevista alla lettera g) dell'allegato D al decreto legislativo in oggetto.

Tale previsione risulta inoltre in linea con quanto previsto dall'aggiornamento al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima di giugno 2024 consegnato alla Commissione Europea per l'approvazione definitiva circa le misure specifiche per la salvaguardia e il potenziamento degli impianti esistenti. Tale capitolo specifica che *“Il raggiungimento degli obiettivi in materia di rinnovabili presuppone la realizzazione di nuovi impianti ma anche il mantenimento e, se possibile, l'incremento della produzione rinnovabile, di impianti esistenti, per i quali l'orientamento è fornire sostegno prevalentemente tramite misure di semplificazione e chiarimento del quadro normativo, con un ricorso agli strumenti di supporto economico solo laddove tali misure non si rivelassero sufficienti.”* In particolare per quanto riguarda revamping, repowering, riconversioni e il ruolo delle produzioni esistenti si sostiene che *“le misure specifiche di natura non economica per revamping e repowering di impianti esistenti prevedono procedure autorizzative semplificate, fissando criteri che permettano di realizzare interventi con estensione della PAS ed esclusione o semplificazione della VIA/screening ambientale; in particolare, per le valutazioni di tipo ambientale si intende favorire un approccio che valuti unicamente l'impatto delle variazioni rispetto alla situazione ante intervento di revamping o repowering.”*.

Pertanto si propone di mantenere tali semplificazioni.

3.10 Proposta di modifica in merito all'articolo 7 (Attività libera)

Dopo il comma 6 dell'articolo 7 inserire il seguente:

“6-bis. Resta ferma l'applicazione del comma 1 per le fattispecie disciplinate dal comma 6 qualora il proponente acquisisca autonomamente i relativi e necessari atti amministrativi di assenso ovvero le autorizzazioni applicabili. I provvedimenti di cui al primo periodo sono allegati alla comunicazione di inizio lavori che il soggetto proponente è tenuto a trasmettere ai Comuni territorialmente interessati.”

Osservazioni

Attualmente il Testo Unico prevede che qualsiasi intervento attuabile tramite l'Attività libera, compresa anche la semplice installazione di una torre anemometrica, che comporti una modifica stradale o insista su un vincolo di cui alla Legge 241/1990 art.20, comma 4, sia in realtà da sottoporre a PAS. La possibilità che un impianto necessiti un minimo cambiamento alla viabilità o interessi un vincolo, tuttavia, è molto alta e, di conseguenza, l'edilizia libera sarebbe di fatto inapplicabile nella maggioranza dei casi.

Al fine di potere rendere effettivamente applicabile l'installazione di impianti attraverso il regime semplificato di Attività Libera, si propone di inserire la possibilità di superare e gestire la presenza di eventuali vincoli o le modifiche della viabilità attraverso l'ottenimento dei relativi atti amministrativi di assenso emanati dagli enti competenti e che il proponente potrà richiedere e ottenere in autonomia, dandone evidenza al Comune territorialmente interessato in sede di comunicazione di inizio lavori.